

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 315-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1969

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per una nuova proroga
dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato
a Londra il 14 novembre 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge viene chiesta un'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero cui l'Italia aderì nel 1958, e che divenne la legge 3 novembre 1961, n. 1480. L'Accordo fu prorogato con successivi protocolli del 1963 e del 1965, tutti successivamente scaduti: la proroga oggi richiesta mantiene in vigore l'Accordo fra le Parti fino al 31 dicembre 1968.

L'Italia non ha avuto mai un eccessivo interesse a questa materia per il fatto che il nostro Paese, produttore di zucchero per la parte agricola e per la parte industriale, è sostanzialmente autosufficiente.

La ragione fondamentale della nostra partecipazione — che, è bene ricordarlo, risale al 1958 e non al 1953, anno in cui per la

prima volta fu stipulato un accordo internazionale sullo zucchero — risiede nel fatto della nostra appartenenza alla Comunità economica europea. Tale appartenenza prevede l'organizzazione della produzione e la disciplina del mercato, all'interno e all'esterno della Comunità, di questo prodotto; che è poi uno di quelli di più largo ed importante consumo anche come componente fondamentale della dieta alimentare per tutte le categorie della popolazione.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione degli affari esteri del Senato propone all'Assemblea la ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a de-

correre dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.